

ALLEGATO "C" AL N.39168 DI FASCICOLO

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CLUB SILENCIO
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Capo I

Costituzione - Sede - Scopo - Durata

Articolo 1

- Denominazione -

1.1. E' costituita una Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE CLUB SILENCIO
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in forma abbreviata **"CLUB SILENCIO - ETS"**

(nel seguito, la "Fondazione").

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento da parte del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 4

- Scopo -

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si prefigge in particolare le seguenti finalità: ispirare e coinvolgere i e le giovani under 35, rendendoli protagonisti attivi nella vita culturale, sociale e civica del proprio territorio. Per perseguire tale scopo la Fondazione porta avanti quattro linee strategiche con cui si prefigge di:

- a) rendere accessibile il patrimonio artistico-culturale locale (materiale e immateriale) ai giovani under 35 attraverso: l'ideazione e l'implementazione di eventi e di progetti di audience engagement e di divulgazione su temi artistici e storico-culturali (ampliando il concetto di

cultura, integrandolo con scienza, tecnologia e cultura d'impresa); l'ideazione e l'implementazione di progetti finalizzati allo sviluppo di competenze in materia di audience engagement rivolti agli enti culturali; la costruzione di processi partecipativi di progettazione con gli enti culturali;

- b) favorire l'empowerment giovanile locale attraverso: l'ideazione e l'implementazione di progetti finalizzati allo sviluppo di competenze in ambito di progettazione culturale e sociale rivolti ai giovani under 35; il supporto allo sviluppo di processi co-creativi tra i giovani under 35 che ne valorizzino le competenze in ambito culturale, sociale e creativo e che siano a forte impatto territoriale, creando benessere e valore condiviso (materiale e immateriale) per il territorio di riferimento;
- c) diffondere e sensibilizzare sullo sviluppo sostenibile e sulla responsabilità sociale tramite: l'ideazione e implementazione di eventi e di progetti di coinvolgimento del pubblico e divulgazione sul tema dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale; lo sviluppo di progetti di ascolto e sensibilizzazione sul tema dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale (con un'attenzione particolare, ma non esclusiva, ai temi riguardanti il benessere psico-fisico, le disabilità, le comunità marginalizzate, la parità di genere, la violenza di genere e la cultura del consenso ad essa collegata) rivolti specificamente ai giovani under 35;
- d) fare azioni di advocacy in rappresentanza dei giovani under 35 tramite: l'ideazione e implementazione di progetti che danno voce alle nuove generazioni, creando un ponte tra giovani e decisori per rendere le politiche più inclusive e aderenti alle loro esigenze; sviluppo di iniziative di dialogo con le istituzioni, facilitando la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali e sostenendo la co-progettazione di politiche culturali più innovative e accessibili; creazione di opportunità di coinvolgimento diretto, affinché i giovani non siano solo destinatari di iniziative, ma attori protagonisti del cambiamento sociale e culturale.

La Fondazione può esercitare anche attività diverse, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nei limiti del D.M. 107/2020 e sue successive modificazioni. Tali attività devono comunque risultare strumentali e secondarie. La loro individuazione deve essere operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Capo II

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 5

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

- Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione della Fondazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai contributi elargiti da persone fisiche, giuridiche, da enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private in genere finalizzati al sostegno degli scopi e dell'attività perseguita dalla Fondazione;
- e) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) dai proventi delle attività di cui sopra;
- g) dai finanziamenti da chiunque ricevuti a vantaggio e sostegno dell'attività associativa;
- h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 7

- Salvaguardia del patrimonio -

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento

prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, deve senza indugio convocare il Consiglio di Indirizzo per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 8

- Irripetibilità di apporti e versamenti -

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 9

- Raccolta Fondi -

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 10

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11

- Volontariato -

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 12

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso, entrambi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro i termini previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio sociale.

Capo III

Fondatori e Partecipanti

Articolo 13

- Membri della Fondazione -

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 14

- Fondatori -

Sono Fondatori tutti i soci dell'Associazione, tali al momento di efficacia della delibera di trasformazione di cui sopra o siano dichiarati tali dal Consiglio d'Indirizzo.

Possono essere Fondatori anche enti e privati sotto qualsiasi forma giuridica.

La qualità di Fondatore è attribuita con voto del Consiglio d'Indirizzo e deve essere riportata, così come le altre disposizioni, su apposito libro.

Ogni Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Fondatore. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata e ha efficacia immediata dal momento di comunicazione da parte della Fondazione.

Un Fondatore può essere escluso, per gravi motivi, con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Articolo 15

- Partecipanti -

Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Articolo 16

- Decadenza esclusione e recesso -

Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza ha luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Partecipanti possono essere esclusi per gravi motivi con delibera del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui infra.
I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
I Fondatori possono essere esclusi, oltre che nei casi previsti nell'art. 14, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.
Il Fondatore per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
La deliberazione di esclusione di Fondatori o Partecipanti, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Fondatore/Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione della qualità di Fondatore/Partecipanti con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Fondatore/Partecipante escluso e può essere impugnata innanzi al Consiglio d'Indirizzo entro sessanta giorni dalla comunicazione.
I contributi versati dai Fondatori e le quote versate dai Partecipanti deceduti, receduti, ed esclusi rimangono consolidate nel patrimonio della Fondazione.

Capo IV

Organi della Fondazione

Articolo 17

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Indirizzo;
- b) l'Assemblea di Partecipazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico);
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (se nominato).

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere compensi, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18

- Consiglio d'Indirizzo -

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e, predisposto, il bilancio sociale;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, ove previsto dalla legge o ritenuto opportuno, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera, ai sensi degli artt. 15 et 16, in merito all'impugnazione delle delibere di rigetto delle domande di ammissione e di esclusione di Fondatori e Partecipanti.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 19

- Deliberazione del Consiglio d'Indirizzo -

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio d'Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole all'unanimità.

Articolo 20

- Assemblea di Partecipazione -

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 21

- Deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione -

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 22

- Organo amministrativo -

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

In alternativa ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo può affidare l'amministrazione della Fondazione ad un Amministratore Unico. In tal caso, ogni riferimento del presente Statuto al Consiglio di Amministrazione deve ritenersi inteso come riferito all'Amministratore Unico.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone e approva il bilancio di esercizio e, ove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- approva regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera, ai sensi dell'art. 15, in merito all'ammissione dei Partecipanti;
- delibera, ai sensi dell'art. 16, in merito all'esclusione di Fondatori e Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Articolo 23

- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fa parte del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione disgiunti dagli altri membri ed, in sua assenza, tali poteri sono in capo al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 24

- Organo di controllo e Revisione Legale -

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il Presidente. Qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso è nominato anche un membro supplente.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio ed è rinnovabile.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente dell'organo amministrativo, la notizia della cessazione dalla carica del sindaco unico o dei uno dei membri effettivi.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo,

del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Indirizzo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 25

- Videoconferenza -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Capo V

Scioglimento - Clausola Arbitrale - Rinvio

Articolo 26

- Scioglimento -

Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di

funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore altro ente del terzo settore individuato dal consiglio di indirizzo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 27

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 19 febbraio 2025

F.ti: Alberto FERRARI
Natalia EVDOKIMOVA
Giuseppe GIACALONE
ANDREA GANELLI